



COMUNE DI GATTATICO

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO TRIBUTI

Piazza Cervi, 34
CAP 42043
Tel. 0522-477912
Fax 0522-678794

P.I. 00473350353

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La sanzione per l'omesso/insufficiente versamento

Il ravvedimento, è quell'istituto deflattivo del contenzioso tributario che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente una eventuale violazione commessa, versando, oltre l'imposta non pagata, anche gli interessi (al tasso legale annuo e per ciascun giorno di ritardo nel versamento) e sanzione. Quest'ultima sarà però ridotta rispetto a quella piena prevista.

Nel dettaglio nell'ipotesi di **omesso/insufficiente versamento dell'acconto IMU**, la sanzione piena applicabile è quella di cui art. 13 D. Lgs. N. 471 del 1997, ossia:

- 1% per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
- 15% se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
- 30% dopo i 90 giorni di ritardo.

Tutte le forme di ravvedimento per la nuova IMU

Ricorrendo al ravvedimento operoso, come previsto dalla vigente normativa, alle predette sanzioni piene si applicano le riduzioni sanzionatorie di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997. **Ne consegue che, in caso di omesso/insufficiente versamento dell'IMU 2020, la sanzione applicabile sarà pari a:**

- **0,1%** per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell'1%), se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dal termine ordinario di scadenza previsto;
- **1,5%** (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto;
- **1,67 %** (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto;
- **3,75%** (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all'anno d'imposta 2020;
- **4,29%** (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all'anno d'imposta 2021;
- **5%** (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all'anno d'imposta 2021;

Si tenga, infine presente, che, come previsto dal comma 1 dello stesso art. 13 D. Lgs. 472 del 1997, le menzionate sanzioni ridotte troveranno applicazione sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Inoltre, il ravvedimento si perfezionerà solo con il versamento di tutte le citate componenti (imposta omessa, interessi e sanzione ridotta).